

ACCORDO OPERATIVO PER L'ESECUZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

PREMESSA

VISTO l'art. 168-bis del codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, che disciplina l'istituto della messa alla prova per gli adulti;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e in particolare l'art. 54 che disciplina il lavoro di pubblica utilità;

VISTO il decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, che stabilisce i criteri e le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;

CONSIDERATO che il lavoro di pubblica utilità (LPU) costituisce una sanzione penale consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni ovvero presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

CONSIDERATO che nell'ambito dell'istituto della messa alla prova, disciplinato dagli artt. 168-bis c.p. e 464-bis e seguenti c.p.p., il lavoro di pubblica utilità costituisce una condotta riparativa, volta all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, al risarcimento del danno dallo stesso cagionato;

RILEVATO che l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), ai sensi dell'art. 141-ter disp. att. c.p.p., è l'organo deputato a definire con l'indagato/imputato le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, tenendo conto delle sue attitudini lavorative e delle specifiche esigenze personali e familiari, e a coordinare la propria azione con quella degli enti presso cui la prestazione lavorativa viene svolta;

DATO ATTO che gli enti ospitanti svolgono un ruolo fondamentale nell'attuazione del lavoro di pubblica utilità, garantendo:

- l'effettivo inserimento dei soggetti nelle attività programmate;
- il monitoraggio costante del percorso individuale;
- la valutazione dell'impegno e delle competenze espresse;
- il supporto necessario per il positivo svolgimento dell'attività riparativa;
- la predisposizione di relazioni periodiche sull'andamento delle attività;

CONSIDERATO che la Fondazione Solidarietà Caritas Ets è già convenzionato con il Tribunale di Firenze con Convenzione del 01/02/2023, scadente il prossimo 31/01/2028, ai sensi del D.M. 26 marzo 2001 per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, e che tale esperienza costituisce garanzia di competenza nella gestione dei percorsi di inserimento;

RILEVATA l'esigenza di ampliare la rete degli enti ospitanti anche nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento agli uffici giudiziari, al fine di:

- incrementare il numero dei posti disponibili per lo svolgimento del LPU;
- diversificare le tipologie di attività offerte;
- valorizzare le competenze individuali dei soggetti inseriti;
- garantire una più efficace distribuzione territoriale delle opportunità di inserimento;

CONSIDERATO che il Tribunale di Firenze ha manifestato la propria disponibilità a divenire sede operativa per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, mettendo a disposizione spazi e attività di pubblica utilità;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto, ambito di applicazione e finalità

1. Il presente accordo operativo tra l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Firenze, il Tribunale di Firenze e la Fondazione Solidarietà Caritas Ets disciplina l'attuazione del lavoro di pubblica utilità (LPU) nell'ambito dell'istituto della messa alla prova, ai sensi degli artt. 168-bis c.p., 464-bis e ss. c.p.p., e del D.M. 26 marzo 2001.
2. Il Tribunale di Firenze mette a disposizione i propri spazi e le proprie strutture quale sede operativa per lo svolgimento delle attività non retribuite a favore della collettività, individuando al proprio interno un referente responsabile per il coordinamento delle attività.
3. La Fondazione Solidarietà Caritas Ets assume la funzione di ente gestore delle attività, garantendo, come meglio specificato nel prosieguo:
 - la gestione amministrativa e assicurativa dei soggetti inseriti;
 - il monitoraggio dei percorsi individuali;
 - il raccordo operativo con l'UIEPE e il Tribunale;
 - la documentazione delle attività svolte.
4. Il presente accordo, di natura sperimentale e della durata di un triennio dalla sottoscrizione, si inserisce nel quadro delle iniziative volte ad ampliare e diversificare le opportunità di esecuzione del lavoro di pubblica utilità nel circondario di Firenze, con particolare riferimento a:
 - incremento dei posti disponibili presso enti pubblici;
 - diversificazione delle tipologie di attività offerte;
 - valorizzazione delle competenze individuali dei soggetti ammessi alla prova;
 - promozione della collaborazione interistituzionale nell'ambito dell'esecuzione penale esterna.
5. Le parti si impegnano a garantire percorsi individualizzati che, nel rispetto delle normative vigenti e delle finalità riparative dell'istituto, tengano conto sia delle caratteristiche personali e delle attitudini dei soggetti inseriti, sia delle esigenze organizzative dell'amministrazione ospitante.

Art. 2 - Modalità di attuazione

1. L'UIEPE di Firenze:
 - individua, nell'ambito dell'istituto della messa alla prova, e svolgendo la funzione di raccordo con l'ente gestore, i soggetti idonei allo svolgimento del LPU in un contesto particolare quale quello degli Uffici giudiziari e rientranti nella gestione dell'ente gestore come da ordinanza di sospensione del processo disposta da giudice;
 - per ciascun soggetto coinvolto, nell'ambito dell'istituto della messa alla prova, nello svolgimento di LPU ai sensi del presente Accordo Operativo:
 - predispone il programma di LPU, da svolgersi presso il Tribunale di Firenze, in accordo con l'ente gestore;

- monitora l'andamento della misura;
 - riferisce al giudice competente sull'esito del percorso.
2. L'ente gestore per ciascun soggetto coinvolto, nell'ambito dell'istituto della messa alla prova, nello svolgimento di LPU ai sensi del presente Accordo Operativo:
- cura gli adempimenti amministrativi e assicurativi (RCT e altre coperture normativamente previste);
 - garantisce la copertura INAIL;
 - garantisce la formazione di base e, ove necessario, specialistica ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
 - assicura il monitoraggio delle attività;
 - produce relazioni intermedie, all'UIEPE di Firenze, relative all'andamento del percorso;
 - produce una relazione finale, all'UIEPE di Firenze, sul percorso svolto.
3. Il Tribunale, per ciascun soggetto coinvolto, nell'ambito dell'istituto della messa alla prova, nello svolgimento di LPU ai sensi del presente Accordo Operativo:
- designa un referente responsabile;
 - effettua la registrazione giornaliera delle presenze e delle attività svolte;
 - segnala eventuali criticità nello svolgimento del LPU all'ente gestore e all'UIEPE;
 - effettua la valutazione finale dell'esperienza.

Art. 3 - Attività previste

1. Le attività di pubblica utilità, a titolo esemplificativo, comprendono:
- gestione archivi;
 - movimentazione fascicoli;
 - digitalizzazione atti;
 - altre attività di supporto amministrativo.
2. lo svolgimento di attività previste dal presente Accordo, vale a dire attività non retribuite a favore della collettività per tramite del lavoro di pubblica utilità (LPU) nell'ambito dell'istituto della messa alla prova, ai sensi degli artt. 168-bis c.p., 464-bis e ss. c.p.p., e del D.M. 26 marzo 2000, non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro (né subordinato, né autonomo) tra i soggetti coinvolti e l'Amministrazione e non dà diritto ad alcun tipo di emolumento, neanche a titolo di rimborso spese;
3. I soggetti coinvolti nell'ambito del presente Accordo, nello svolgimento delle succitate attività non retribuite a favore della collettività, si impegnano a garantire la riservatezza delle

informazioni acquisite presso gli uffici nonché quella degli atti e dei documenti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento 2016/679 UE e al D. Lgs 30 giugno 2003, n 196 e ss.mm.ii.

Art. 4 - Garanzie e coperture assicurative

1. L'ente gestore garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni (INAIL) e per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e altre coperture normativamente previste dei soggetti inseriti nelle succitate attività di LPU e cura i relativi adempimenti e comunicazioni.
2. Le attività vengono organizzate in modo da non pregiudicare le esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute dei soggetti ammessi alla prova.

Art. 5 – Durata, efficacia

1. Il presente accordo ha durata di un triennio dalla sottoscrizione;
2. L'efficacia dell'accordo è subordinata all'autorizzazione del Ministero della Giustizia ai sensi della circolare DOG del 12.09.2023 ad oggetto "Convenzioni stipulate ai sensi dell'art 1, comma 787 – Necessità di preventiva autorizzazione".

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze, li _____

Il Presidente del Tribunale di Firenze

Il Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Firenze

Il Rappresentante della Fondazione Solidarietà Caritas Ets
